(Causa T-410/12)

(2012/C 355/71)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'ungherese

#### Parti

Ricorrente: Vitaminaqua Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: A. Krajnyák, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressaa dinanzi alla commissione di ricorso: Energy Brands, Inc. (New York, Stati Uniti)

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Modificare la decisione R 997/2011-1, recante rigetto della domanda di marchio figurativo comunitario n. 8 338 592 «vitaminaqua», e far disporre la registrazione del marchio conformemente alla decisione della divisione d'opposizione dell'UAMI, così da garantire al segno la tutela del diritto dei marchi;
- Condannare l'opponente/la parte avversa alle spese.

## Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Vitaminaqua Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo comunitario n. 8 338 592 «vitaminaqua», per prodotti delle classi 5, 30 e 32 (domanda di marchio n. 8 338 592).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Energy Brands, Inc.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: tra gli altri, i marchi denominativi nazionali «VITAMINWATER» per prodotti delle classi 5, 30 e 32

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 1 in quanto non esiste alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

# Ricorso proposto il 14 settembre 2012 — Xeda International e altri/Commissione

(Causa T-415/12)

(2012/C 355/72)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrenti: Xeda International SA (Saint-Andiol, Francia); Pace International LLC (Washington, Stati Uniti) e Decco Iberica Post Cosecha, SAU (Paterna, Spagna) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione europea

### Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione (¹); e
- condannare la convenuta alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato per manifesti errori di valutazione. La Commissione avrebbe agito illegittimamente giustificando l'atto impugnato sulla base di elementi ipotetici: (i) i tre metaboliti non identificati e (ii) i beni trasformati. In relazione a questi elementi, la Commissione ha altresì agito illegittimamente nel chiedere alle ricorrenti una probatio diabolica, chiedendo cioè l'identità dei metaboliti non identificati nelle mele immagazzinate mentre ciò era tecnicamente impossibile, e nel richiedere alle ricorrenti di dimostrare un'assenza di rischio in relazione ai composti a basso rischio trovati al di sotto del limite di quantificazione (LDQ) nei beni trasformati.

- 2) Secondo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato per violazione del giusto processo e del diritto di difesa. L'atto impugnato è basato su un rapporto dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) che ha introdotto un nuovo requisito — la presentazione di un metodo analitico pienamente convalidato — in una fase molto avanzata del procedimento di valutazione. Le ricorrenti hanno trasmesso i dati richiesti al relatore, il quale, da parte sua, li ha valutati e ha preparato una conclusione secondo la quale i dati erano sufficienti a soddisfare la questione sollevata dall'EFSA. Tuttavia, la Commissione non ha tenuto in considerazione i nuovi dati. Inoltre, alle ricorrenti non è stata data alcuna possibilità di affrontare la questione a causa dell'errata comprensione da parte della Commissione del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, relativo alla trasmissione di nuovi dati (2).
- 3) Terzo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato in quanto sproporzionato. Anche se fosse stato accettato che i nuovi studi non potevano essere presi in considerazione, la Commissione avrebbe potuto adottare una decisione di inclusione con misure meno restrittive, come per esempio sottoporla a dati di conferma.
- (¹) Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 171, pag. 2)
- missione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 171, pag. 2)
  (2) Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (GU L 15, pag. 5)

# Ricorso proposto il 20 settembre 2012 — HP Health Clubs Iberia/UAMI — Shiseido (ZENSATIONS)

(Causa T-416/12)

(2012/C 355/73)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

# Parti

Ricorrente: HP Health Clubs Iberia, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. S. Serrat Viñas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Shiseido Company Ltd (Tokyo, Giappone)

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

 annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 6 giugno 2012, procedimento R 2212/2010-1;

- respingere l'opposizione proposta dalla Shiseido Company Ltd;
- rinviare la causa all'UAMI affinché effettui la registrazione del marchio richiesto per tutti i servizi impugnati; e
- condannare il convenuto e la controinteressata alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento e in quello precedente dinanzi all'UAMI.

## Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «ZENSA-TIONS» per servizi delle classi 35 e 44 — Domanda di marchio comunitario n. 5 778 303

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Shiseido Company Ltd

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo «ZEN» per prodotti e servizi delle classi 3, 21 e 44

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 75, seconda frase, e dell'articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009

# Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — Kappa Filter Systems/UAMI- (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS)

(Causa T-422/12)

(2012/C 355/74)

Lingua processuale: il tedesco

#### **Parti**

Ricorrente: Kappa Filter Systems GmbH (Steyr-Gleink, Austria) (rappresentante: avv. C. Hadeyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)